



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

03 MAR. 2017

N° 4769/26

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
Xª LEGISLATURA

PDL N. 172

Al Presidente Consiglio Regionale

**Oggetto: Proposta di Legge "Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 - "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.""**

Di iniziativa dei Consiglieri:

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

## **Proposta di Legge**

### **Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 – “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”**

#### **Sommario**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Modifica dell’allegato A “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di ERP (art. 5, comma 1)

Art. 3 – Norma finanziaria

#### **Preambolo**

#### **Il Consiglio regionale**

Visto l’articolo 117 della Costituzione Italiana;

Visto l’articolo 11 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto l’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Considerato che:

nei comuni toscani esiste una forte disomogeneità in riferimento alla documentazione da produrre per provare di avere i requisiti per partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);

al fine di evitare ingiustizie sociali è di fondamentale importanza accertare la reale consistenza del patrimonio posseduto all’estero dai cittadini stranieri che intendono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di ERP;

sia giusto riconoscere il diritto di accedere ad un alloggio di ERP a coloro i quali sono regolarmente residenti in Toscana da almeno 5 anni e in Italia da almeno 10 anni;

**Approva la presente Legge:**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. La presente legge interviene a modifica della Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) al fine di inserire fra i requisiti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito nazionale da almeno dieci anni e al fine di dare precise disposizioni ai comuni circa la documentazione amministrativa per accedere ai bandi di cui sopra.

**Art. 2**  
**Modifica dell'allegato A "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP"**

1. La lettera b) dell'allegato A di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 – "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è sostituita dalla presente:

"b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni e nell'ambito territoriale nazionale da almeno dieci anni;"

2. La lettera d) dell'allegato A di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 – "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è sostituita dalla presente:

"d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili all'estero deve essere provata mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"

**Art. 3**  
**Norma finanziaria**

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA:**

Sul tema dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), al fine di evitare ingiustizie sociali è di fondamentale importanza accertare la reale consistenza del patrimonio posseduto all'estero dai cittadini stranieri di Stati non appartenenti alla Unione europea che intendono partecipare ai bandi. Tanti sono infatti i cittadini stranieri che accedono ad alloggi di ERP senza che le pubbliche amministrazioni possano verificare la reale consistenza dei patrimoni posseduti all'estero da questi. Ciò è quanto mai necessario alla luce delle ondate migratorie che negli anni hanno investito e stanno investendo l'Italia e la Toscana (**Art.1**).

A tal proposito la presente legge interviene per:

1. Inserire il requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale nazionale da almeno dieci anni per poter partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di ERP (**Art. 2 comma 1**);
2. Colmare la forte disomogeneità, nei diversi comuni della Toscana, in riferimento alla documentazione amministrativa da produrre per provare di avere i requisiti per partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dando applicazione a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (**Art. 2 comma 2**).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per il bilancio regionale (**Art. 3**)